

## SCHEDA N. 13 – LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO

### LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO

→ **Regolamento Ue 679/2016 – Art. 18**

→ **diritto di limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi**

#### LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza degli stessi;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto a un trattamento (necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o basato sul legittimo interesse del titolare, compresa la profilazione), in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

#### La limitazione del trattamento

→ potrebbe concretamente essere attuata

ad esempio attraverso il trasferimento temporaneo dei dati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati selezionati inaccessibili o nel rimuoverli temporaneamente.



Le misure da adottare sono descritte nel considerando 67, nello stesso viene inoltre evidenziato che, negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe, in linea di massima, essere assicurata mediante **dispositivi tecnici** in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. *Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato.*

La limitazione può essere, successivamente, revocata e, in tal caso, prima che la **revoca** abbia efficacia, il titolare del trattamento deve informarne il soggetto interessato.